

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 SEDICESIMA RIUNIONE - 22 APRILE 1997 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

D. (S. Paolo) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite erroneamente alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le due date sono a cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing:

12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing)

01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta).

La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell'anno 1997, apporto mezzi propri nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni).

Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si blocca perché l'apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la Ditta ha previsto la consegna dei beni.

R. *Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella del titolo di spesa. La banca può, altresì, prendere in considerazione il nuovo capitale proprio del 1997, in quanto nel caso di leasing, l'ultimazione del programma coincide con la data di consegna dei beni; occorre, naturalmente, verificare la compatibilità tra la data del versamento della parte nuova e quella di ultimazione del programma.*

2. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (Irfis) Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per l'ampliamento di uno stabilimento (che precedentemente svolgeva l'attività di estrazione di olio di sansa) al fine di produrre oli raffinati (ISTAT 15.42).

La Società ha recentemente fatto pervenire il business plan da cui si evince che l'investimento riguarda una nuova unità produttiva che verrà realizzata su terreno limitrofo allo stabilimento preesistente (senza collegamenti tecnici ed amministrativi) e che svolgerà l'attività di raffinazione di olio lampante di oliva (olio con oltre 5 gradi di acidità), proveniente da frantoi oleari.

Detto impianto sostituirà un altro similare operante in Sicilia (come risulta da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

La società ha fatto altresì pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che:

- trattasi di nuovo impianto e non di ampliamento, non ricorrendo i presupposti di ampliamento orizzontale né verticale;
- che la classe ISTAT è 15.42.1 fabbricazione di olio raffinato.

Nel contempo sono stati rettificati i quadri C2, C3, D1 e D5, senza tuttavia modificare né le spese del programma né la variazione occupazionale (rimasta uguale a quella precedentemente indicata nel modulo di richiesta).

La Società ha inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità UE, nonché di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in particolare di quelli di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94.

Ciò premesso si chiede se sussistano le condizioni, con particolare riferimento all'aspetto settoriale, per l'accoglimento della domanda.

A parere di questo Mediocredito l'esclusione di cui al punto 2.6 della decisione 94/173/CE della Commissione U.E. riguarda solo gli investimenti relativi alla estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa e non dell'olio lampante.

R. *Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria.*

D. (EPF) Un'azienda ha presentato un progetto di investimento per L.M. 4764,4 inserendosi nel cod. ISTAT 15.33.

L'analisi ha evidenziato che trattasi di attività di selezione, lavaggio e confezionamento di prodotti ortofrutticoli acquistati in proprio.

I macchinari e le attrezzature indicate nel progetto sono riconducibili a:

- 1) impianti per il lavaggio e il trasporto meccanizzato dei prodotti ortofrutticoli;
- 2) impianti per il confezionamento, pesatura, prezzatura ed etichettatura dei prodotti;
- 3) un impianto per la formatura dei plateau in cartone ondulato;
- 4) celle frigorifere;
- 5) mezzi mobili per la movimentazione interna di merci e per il trasporto condizionato;
- 6) laboratorio per l'analisi dei prodotti.

Si chiede un giudizio sulla possibilità di inserire l'attività nel cod. ISTAT 15.33 (lavorazione e conservazione frutta).

R. *Vedasi risposta al quesito B. Napoli, punto 8.29 della raccolta.*

D. (EPF) Un'azienda prospetta un investimento in "obiettivo 2" finalizzato alla produzione di "biodiesel", "pannello proteico", glicerina e "biowatt" (energia elettrica da biomasse); le agevolazioni vengono richieste solo per i primi 3 cicli produttivi (attivati a partire da semi di colza, semi di girasole e metanolo), essendo quella dell'energia elettrica non ammissibile ai sensi di legge.

Le spese previste per il seguente programma sono le seguenti:

• progettazione e studi	L. 1.130 milioni
• suolo aziendale	L. 750 milioni
• opere murarie ed assimilate	L. 1.500 milioni
• macchinari, impianti e attrezzature	L. 19.200 milioni
Totale	L. 22.580 milioni

Si chiede se le attività e gli investimenti relativi al "biodiesel", al "pannello proteico", e alla glicerina possono considerarsi ammissibili, ed eventualmente in che termini atteso che:

* "il pannello proteico" è un componente per mangimi animali destinato all'industria mangimistica, ottenuto come prodotto secondario o complementare del ciclo produttivo del "biodiesel" (fatturato previsto 15% del totale);

* la produzione del "biodiesel", relativamente al 60% viene venduta come prodotto finito e relativamente al 40% verrebbe utilizzata come semilavorato del ciclo produttivo del biowatt che sarà venduto all'Enel (fatturato totale previsto 30% del totale);

* le attività produttive del "biodiesel", del "pannello proteico", della glicerina e del "biowatt" insisterebbero sullo stesso terreno e avrebbero luogo in vari edifici, alcuni dei quali (uffici, servizi tecnici ecc.) funzionali allo svolgimento di tutte le quattro attività, generando un problema di "promiscuità" sulle opere murarie che determina una problematica separazione dei parametri tecnici.

R. Ferma restando la non ammissibilità degli impianti per la produzione del “biowatt”, il prodotto principale sembrerebbe essere il “biodiesel”, costituendo il “pannello proteico” e la “glicerina” prodotti secondari del “biodiesel” stesso. Per quanto concerne l’ammissibilità dei relativi impianti, si rimanda la banca concessionaria alla risposta al quesito BNL del 4.9.96 (n. 8.45 della raccolta).

D. (S. Paolo) Il quesito 10.44 (BAV) tratta di attività di imbottigliamento del GPL (ISTAT 23.20.3 - Miscelazione ... e imbottigliamento), precisando che l'attività consiste del trasporto con cisterna del GPL, imbottigliamento in bombole, consegna al cliente con autocisterna. Dalla risposta, tale attività viene considerata ammissibile. Si chiede : se non interviene alcuna fase di "miscelazione", l'attività così evidenziata è in effetti ammissibile ?

D. (B. Sicilia) Per un caso analogo a quello di cui al quesito 10.44 (BAV), relativo all'attività di imbottigliamento di GPL, si chiede se siano ammissibili le bombole riutilizzabili che, nel caso in esame, sono della capacità di 10, 15 e 25 Kg .

R. La sottoclasse 23.20.3 della classificazione ISTAT '91 è relativa all'attività di miscelazione di gas petroliferi liquefatti ed a quella di imbottigliamento del gas stesso ; ai fini della loro ammissibilità, tali attività possono essere effettuate congiuntamente ma anche separatamente. Per quanto concerne l'ammissibilità delle bombole riutilizzabili, le stesse si ritengono ammissibili in relazione al valore di quelle mediamente giacenti presso l'unità produttiva aziendale e purché la relativa spesa sia capitalizzata.

3. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (B. di Napoli) Una Società trasferisce il proprio impianto ed essendo già proprietaria del (nuovo) suolo chiede le agevolazioni per opere murarie e macchinari; la perizia giurata esibita relativa al preesistente impianto (che abbandona) riporta valori distinti per suolo e per le opere murarie.

Dalla nuova spesa agevolabile va detratto l’intero importo risultante dalla perizia giurata o la sola quota relativa alle opere murarie?

R. Si ritiene che lo spirito della norma di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento sia quello di impedire speculazioni e che, pertanto, la detrazione non debba essere operata allorché la tipologia dei cespiti non più reimpiegati non sia compresa tra le spese a fronte delle quali l’impresa richiede le agevolazioni. Al fine di individuare con criterio univoco detta tipologia, si può fare riferimento al “capitolo di spesa” così come individuato alle lettere a), b), c) e d) del punto C6 del modulo di domanda.

D. (Centrobanca) Società operante nel settore dell’estrazione di metano (Istat 11.12) presenta un programma di investimenti in gran parte incentrato sull’acquisto di 3 autocisterne. Le stesse risultano indispensabili al processo produttivo, in quanto è impossibile raggiungere le utenze con un gasdotto, mentre lo stoccaggio non è conveniente, avendo disponibile in loco il prodotto, che con semplice manovra di apertura del “rubinetto” per l’estrazione è immediatamente disponibile.

Si chiede se possono essere ammissibili all’agevolazione tali automezzi.

R. I mezzi di cui si tratta non sembrano “strettamente necessari al ciclo di produzione”, bensì alla fase successiva del trasporto presso gli utilizzatori.

L’attività svolta attraverso tali mezzi appare assimilabile a quella della distribuzione mediante condotte, inquadrata nella classe ISTAT ‘91 n. 4020 e, quindi, non ammissibile.

D. (BAV) Un'impresa opera nel settore della produzione di gesso crudo per cementeria (cod. ISTAT DI. 26.53), ossia un semilavorato che si ottiene dalla raffinazione e lavorazione del minerale grezzo. Detta impresa estrae, con mezzi presi a nolo, il minerale grezzo da un giacimento di terzi, e successivamente lo trasporta e lo trasforma in gesso crudo nell'impianto di frantumazione di proprietà. Lo sfruttamento della cava avviene esclusivamente, in base ad accordi trimestrali tra le parti ad un corrispettivo fissato in Lit/tonnellate di materiale di pietra di gesso asportato dal giacimento.

L'impresa in oggetto chiede l'agevolazione per un programma di investimento che riguarda sia l'acquisizione di un nuovo impianto di frantumazione e di altri macchinari necessari per il ciclo di produzione del gesso crudo, in sostituzione di quelli esistenti obsoleti, sia l'acquisto di macchinari e mezzi mobili da impiegare nella fase estrattiva e di trasporto del minerale grezzo dal giacimento di terzi all'impianto di lavorazione, tra cui un escavatore attrezzato con la benna e con il martellone che può essere utilizzato sia per la fase di escavazione, sia in caso di necessità o di rottura della pala caricatrice per la fase di caricamento nella frantumazione.

Quali fasi dell'iniziativa si devono ritenere agevolabili?

R. *Fatta eccezione per i mezzi di trasporto esterni, gli altri beni indicati appaiono ammissibili purché sia verificato il pieno rispetto delle norme vigenti nella gestione della cava e la stessa sia disponibile per un periodo tale da garantire il rispetto dei vincoli temporali imposti dalla L. 488.*

D. (B. Sicilia) La società richiedente opera nel settore della produzione di servizi economici, finanziari e di formazione professionale. Il piano d'investimenti oggetto d'esame prevede, tra l'altro, l'acquisto di macchinari ed attrezzature (computers, stampanti, lavagne luminose, tavolette grafiche, sedie, scrivanie, ecc.) necessari per l'allestimento di un'aula per corsi di formazione informatica da gestire, secondo le richieste di mercato, presso i committenti. Si chiede se tali attrezzature possano essere considerate ammissibili.

R. *I beni indicati possono essere ritenuti ammissibili alle agevolazioni nella misura in cui utilizzati all'interno dell'unità produttiva dell'impresa istante.*

D. (Irfis) Una società di nuova costituzione intende svolgere un servizio di raccolta dati tramite PC portatili, per riversarli successivamente su un server ubicato presso la sede aziendale; a questo server potranno accedere clienti per la consultazione dei dati opportunamente classificati ed elaborati. I suddetti PC portatili - che costituiscono circa il 50% degli investimenti - verrebbero affidati ad oltre 100 agenti (dipendenti part-time della società con contratto "assicurativo" che operano nelle regioni Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria). Si chiede se l'inquadramento degli agenti nel contratto degli assicurativi è compatibile con la L. 488 e se i PC portatili, utilizzati dai suddetti agenti in varie regioni del territorio italiano, possano essere ammessi alle agevolazioni.

R. *Dal momento che l'attività ammissibile alle agevolazioni è quella della "registrazione ed elaborazione dati" (punto 1.a dell'allegato al regolamento) e non quella della raccolta dei dati "porta a porta", l'attività prospettata appare ammissibile limitatamente alla parte svolta presso l'unità produttiva. Non possono, pertanto, essere presi in considerazione gli agenti e non possono essere considerati ammissibili i PC portatili che, oltre tutto, non sarebbero ammissibili anche per il fatto di non essere stabilmente presenti nell'unità produttiva dell'impresa istante.*

D. (Mediosud) Si chiede un chiarimento relativamente all'ammissibilità alle agevolazioni di apparecchiature e strumentazioni informatiche di proprietà dell'impresa istante e dislocate presso la clientela che fruisce di alcuni servizi erogati dall'impresa stessa quali la gestione remota di sistemi non presidiati, il back-up dei dati reciproco tra i vari sistemi, la riconfigurazione della rete in caso di caduta di un sistema, la distribuzione e l'aggiornamento centralizzato del software di base e

applicativo, ecc.. La dislocazione di tali apparecchiature e strumentazioni presso la clientela si rende necessaria in considerazione delle caratteristiche strutturali del servizio.

D. (M. Roma) Una società, attiva nel settore della consulenza finanziaria e commerciale, ha presentato un programma di investimenti dell'importo di 4.070 Ml per la realizzazione di un network nazionale, destinato alla vendita dei servizi prodotti, che prevede una società centrale (quella che richiede le agevolazioni) e 410 affiliati, costituiti da studi professionali, nei territori dell'obiettivo 1 (8 regioni). E' stata presentata un'unica richiesta di agevolazioni. La spesa per l'unità centrale, è di 260 ml. mentre, per ciascun affiliato è prevista una spesa di 9,3 ml (3.810 ml complessivi) relativa ai macchinari necessari per il collegamento con la sede della società richiedente, concessi in dotazione agli affiliati.

R. *Una delle condizioni di ammissibilità delle spese è che i relativi beni facciano parte di un programma organico e funzionale da realizzare presso l'unità produttiva dell'impresa istante. E', tuttavia, consentito che talune "attrezzature in prestito d'uso" possano essere ubicate in modo stabile al di fuori dell'unità produttiva; la loro ammissibilità è comunque subordinata alle condizioni indicate nella direttiva n. 38129 del 18.4.96 alla quale si rimanda.*

4. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (BAV) Il regolamento (art. 6, comma 4, lettera b) definisce il secondo indicatore quale "...numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo".

La circolare ministeriale n. 38522/95, al punto 3.5, definendo le modalità per la rilevazione dell'incremento dell'occupazione, afferma che "...si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S. compreso quello stagionale, quello part-time...".

Quanto sopra vale anche per il calcolo del dato occupazionale relativo all'anno precedente.

Qualora dall'esame dei dati occupazionali a regime evidenziati nel punto C2 del modulo domanda emerga che l'incremento occupazionale sia in massima parte determinato da occupati a tempo determinato, stagionali o part-time, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2 occorre fare riferimento all'incremento numerico di detti lavoratori risultante dal libro matricola, oppure l'incremento va imputato in proporzione alle giornate effettive di lavoro prestate nell'anno a regime?

R. *Il numero di occupati "precedente" e "a regime" deve essere valutato rilevando quello dei dipendenti iscritti nel libro matricola alla fine di ciascun mese dell'anno di competenza, sommando tali valori e dividendo il risultato per il numero dei mesi dell'anno.*

5. QUESITI RELATIVI ALLE EROGAZIONI

D. (M. Friuli V.G.) Il combinato disposto dall'art. 6 c. 10 del Regolamento adottato con il D.M. n. 527 del 20.10.95 e dell'art. 8 c. 1 della Circolare n. 38522/95 impone alle imprese beneficiarie l'onere di trasmettere alla Banca Concessionaria, secondo le modalità ivi indicate, le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto.

Tali adempimenti devono essere effettuati entro un mese dalla data di ricevimento del Decreto provvisorio di concessione del contributo, (per programmi già ultimati a tale data), ovvero entro un mese dalla data "in cui se ne verificano le condizioni", (per investimenti conclusi successivamente).

Considerato che:

1) nel caso di programmi ultimati prima dell'emanazione del decreto provvisorio di concessione, risulta difficilmente conoscibile alla Banca Concessionaria l'esatto giorno di decorrenza del termine sopra richiamato;

2) l'eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla normativa sopra richiamata;

si chiede se sia comunque possibile procedere all'erogazione della relativa quota di contributo anche nel caso in cui l'impresa produca in ritardo la documentazione in parola.

R. L'eventuale lieve ritardo, da parte dell'impresa, nella trasmissione della dichiarazione concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per l'erogazione.

6. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (BNL) Ripresentazione ai sensi dell'art. 6 comma 8 del regolamento.

Con una semplice lettera (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà), ancorché inviata entro i termini di legge previsti per la seconda applicazione (31.12.1996), un'azienda può modificare alcuni elementi che concorrono alla formazione degli indicatori (misura dell'agevolazione richiesta e capitale proprio investito)?

In caso contrario, è possibile almeno considerare la richiesta come ripresentazione senza modifiche?

R. Dal momento che l'impresa non sembra aver seguito le modalità previste per le "riformulazioni" di cui al punto 3 della circolare n. 39048 del 4.12.96 ma ha manifestato l'interesse all'inserimento della domanda, ammissibile ma non agevolata, nella graduatoria successiva entro i termini previsti, si ritiene che la domanda possa essere presa in considerazione "invariata", senza tener conto delle modifiche evidenziate nella dichiarazione citata.

7. QUESITI RELATIVI ALLE DIMENSIONI

D. (BNL) Richiesta di agevolazione riformulata ai sensi dell'art. 6 comma 8 del regolamento.

La richiedente, che nella domanda originaria si era qualificata come "impresa di grande dimensione" (punto B1 del modulo di domanda), nella ripresentazione si definisce "non di grande dimensione", in forza del mutato cambio lira/marco, che riduce il controvalore del fatturato della controllante tedesca, dichiarato nel bilancio al 31.12.1995 in DM 38.000.000, da L. 41.990 milioni a L. 37.445 milioni.

Ciò, assumendo il cambio lira/marco tedesco di 985,4 in vigore al 9.12.1996 (momento della predisposizione della riformulazione), anziché quello di 1105,49, valido alla chiusura del predetto bilancio 1995 della controllante, a tutt'oggi l'ultimo approvato.

Si richiede se possa essere accolta tale impostazione, oppure se sia obbligatorio continuare ad adottare il cambio in vigore al momento della chiusura del bilancio di riferimento (31.12.1995), tenuto conto che il diverso rapporto di cambio, determinante per la definizione delle dimensioni dell'impresa, influisce sulla misura del contributo ottenibile.

Ove accoglibile la richiesta dell'azienda, vorrete indicarci quale giorno si debba assumere ai fini della determinazione del cambio.

R. Come specificato dal punto 2.4 della circolare n. 38522/95, la conversione in ECU va fatta utilizzando il tasso vigente alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione del modulo di domanda.

8. QUESITI RELATIVI AL LEASING

D. (BNL) Operazione "leasing" ammessa alle agevolazioni. La ditta beneficiaria intende ora sostituire l'Istituto di leasing con altro (convenzionato con la stessa banca concessionaria), che ha già predisposto delibera per lo stesso importo e sullo stesso programma ed è pronto a stipulare. Si chiede se sia possibile, con l'accordo del primo Istituto di leasing, procedere all'erogazione a favore dell'Istituto subentrante ; in caso affermativo, quali le modalità per effettuare la citata erogazione e quali gli adempimenti nei confronti del Ministero.

R. *La normativa non pone divieti all'eventuale richiesta, da parte dell'impresa, di sostituire la società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni anche dopo la concessione delle stesse e, pertanto, si è dell'avviso, purché non sia già avvenuta l'erogazione, che l'operazione possa avvenire alle condizioni indicate nella risposta al quesito Carisbo n. 17.13 della raccolta.*